Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione biometano e pianificazione urbanistica successiva

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 3 ottobre 2025, n. 3057 - Russo, pres.; Rossetti, est. - (*Omissis*) (avv. Trambusti) c. Comune di (*Omissis*) (avv. Prati) ed a.

Ambiente - Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione biometano e trattamento della frazione di umido organico della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) - Approvazione definitiva della variante generale al PGT e dei relativi allegati.

(Omissis)

FATTO

La ricorrente, -OMISSIS-, è titolare di un'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione biometano e trattamento della frazione di umido organico della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU).
In data 1° luglio 2020, difatti, la Città Metropolitana di Milano rilasciava ad -OMISSIS- l'autorizzazione prot. n. -OMISSIS- per la realizzazione e gestione dell'impianto per la produzione di biometano da fonti rinnovabili (FORSU) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del D.lgs. 152/2006, da realizzare nell'ambito del territorio del Comune di -OMISSIS-
Il predetto ente si era opposto al rilascio del predetto titolo, proponendo un'impugnazione innanzi a questo Tribunale. Il procedimento si concludeva con sentenza -OMISSIS-, non appellata, con la quale il ricorso veniva respinto
L'area prescelta per la localizzazione dell'impianto, all'epoca del rilascio del titolo, era classificata come "*Ambito agricolo – E*", normata dall'art. 30 delle NTA del Piano delle Regole del previgente PGT, che così espressamente stabiliva: "*E' consentito l'insediamento di un impianto per la produzione di biogas e biometano da frazione organica rifiuti solidi urbani (f.o.r.s.u.) di interesse sovracomunale. Trattandosi di attività provvisoria in area agricola, con una scadenza che verrà fissata in sede convenzionale, è prevista la predisposizione di un apposito piano di ripristino finale e di recupero ambientale dell'area su cui insiste l'impianto, che dovrà essere approvato da parte degli enti competenti".*
Con il presente ricorso, la società ricorrente impugna la Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di -OMISSIS-, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha espunto dalla propria cartografia la localizzazione dell'impianto a biometano già riconosciuta ed indicata nella previgente pianificazione, ricomprendendo le aree in disponibilità della ricorrente non solo fra quelle destinate all'attività agricola di interesse strategico, in cui non sarebbe ammessa oggi né la realizzazione né la modifica dell'impianto biometano, ma anche fra quelle facenti parte della rete ecologica.
Difatti, con la citata delibera le aree ove andrebbe realizzato il progetto sono state classificate "*Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico*" ("Ambiti AS"). La disciplina degli Ambiti AS di cui all'articolo 21 delle NTA al Piano delle Regole, a differenza della corrispondente previgente previsione, non prevede più la possibilità di realizzare l'impianto a biometano.
In base alla Tavola n. 8 del Documento di Piano, l'area destinata all'impianto ricade ora all'interno di un corridoio regionale primario a bassa e moderata antropizzazione individuato dalla Rete ecologica regionale (RER). Sulla carta della rete ecologica comunale (REC) del PGT previgente il corridoio non risultava pertanto cartografato, mentre sulla nuova carta della REC, l'impianto non compare, mentre il corridoio è presente e l'area viene anche classificata alla stregua di un nodo della rete ecologica.
Tuttavia, l'art. 3 comma 6 delle Norme del Piano dei Servizi del PGT prevede quanto segue: "*In caso di localizzazione di servizi sovraccomunali in aree agricole d'interesse strategico e di particolare pregio paesistico - ambientale, ambiti a verde di connessione ambientale inedificabili, fasce della rete ecologica, corridoi della rete ecologica comunale, RER e REM, per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non prevista e diversa da quelle indicativamente previste dal PGT nel Piano dei Servizi, la stessa dovrà essere preceduta da Variante al PGT e relativa verifica di VAS*".
Con ricorso notificato in data 17/19.10.2022, regolarmente depositato, la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, carenza e travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e degli artt. 29-quater e ss. e 208 del D.lgs. 152/2006. Violazione dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 4190 del 1.07.2020 dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano
II) *Eccesso di potere per sviamento, per difetto di istruttoria, carenza e travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà. Violazione dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 4190 del 1.07.2020*

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano. Contraddittorietà. Violazione dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e degli artt. 6, 29-quater e ss. e 208 del D.lgs. 152/2006. Violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione e certezza del diritto
III) *Violazione dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e degli artt. 6, 29-quater e ss. e 208 del D.lgs. 152/2006. Violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione e certezza del diritto. Eccesso di potere per sviamento, per difetto di istruttoria, carenza e travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà. Violazione dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 4190 del 1.07.2020 dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia della Città Metropolitana di Milano. Contraddittorietà.*
In data 15.12.2022 si costituisce il Comune di -OMISSIS- contestando l'ammissibilità, la ricevibilità e la fondatezza del ricorso avversario e chiedendone conseguentemente l'integrale rigetto, con vittoria di spese.
In data 18.04.2023, l'amministrazione resistente deposita memoria difensiva nella quale eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse ad agire. Nel merito contesta i motivi di censura proposti.
In data 03.08.2023 il procuratore di parte ricorrente depositava atto di rinuncia al mandato difensivo.
In data 01.08.2024 si costituisce nuovo difensore.
In vista dell'udienza pubblica del 20.05.2025 le parti depositano memorie e repliche.
All'udienza del 20.05.2025 l'affare passa in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente scrutinata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'amministrazione resistente.
Secondo la difesa comunale, la società ricorrente, allo stato, sarebbe legittimata a realizzare e mantenere il proprio impianto sull'area in questione in quanto, come pacificamente riconosciuto anche dalla stessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Città Metropolitana, nel ricomprendere l'autorizzazione *ex* art. 208 D.lgs. 152/2006, costituisce variante automatica al PGT. La variante al PGT non comporterebbe, quindi, alcuna lesione agli interessi dell'odierna ricorrente, né l'accoglimento della domanda svolta con il ricorso comporterebbe per essa alcun vantaggio.
L'eccezione è fondata.
Nella fattispecie concreta, sul presupposto, riconosciuto dalla stessa ricorrente, che "*l'AIA rilasciata da Città Metropolitana, nel ricomprendere l'autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/2006, costituisca variante automatica al PGT, rendendo compatibile l'impianto con eventuali previsioni pianificatorie difformi*", nondimeno la stessa afferma che: *"... la ricorrente ha certamente interesse a impugnare la Variante al PGT del Comune di -OMISSIS- nella misura in cui non ha minimamente tenuto conto dell'iniziativa di -OMISSIS- e ciò per l'eventualità in cui il Comune non ritenga automaticamente variata la propria normativa pianificatoria sopravvenuta opponendola come preclusiva alla realizzazione dell'impianto; -OMISSIS- ha comunque interesse ad impugnare la normativa pianificatoria onde evitare che la stessa possa esserle opposta come preclusiva e/o limitativa rispetto alle varianti progettuali che si accinge a presentare*". (pag. 7 Ricorso). Nella stessa prospettiva, parte ricorrente afferma che la mancata considerazione, negli atti pianificatori, del progetto già approvato, sostanzi: "*un comportamento sintomatico della volontà di precostituirsi elementi di futura opposizione alle iniziative della ricorrente*" (pag. 4 Memoria).
Granitico indirizzo giurisprudenziale stabilisce che «*in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1 della Costituzione (ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e dall'art. 100 c.p.c. (ai sensi del quale per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse), l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale*» (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 febbraio 2014, n. 9).
L'interesse ad agire, nel giudizio amministrativo, è connotato dai medesimi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
Più precisamente, l'interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto - e non ipotetico o virtuale- per fornire una prospettiva di vantaggio.
In sostanza, l'interesse all'azione deve essere: a) personale, ossia attinente al ricorrente; b) concreto o diretto, nel senso che la lesione deve provenire direttamente dal provvedimento impugnato o dal comportamento oggetto del giudizio; c) attuale, a tal fine occorrendo che la lesione dello stesso: c1) sia già avvenuta; c2) non necessiti dell'adozione di provvedimenti successivi; c3) non sia dipendente da eventi futuri ed incerti; c4) sia suscettibile di essere sanata dalla sentenza; c4) sussista anche solo al momento della decisione (per tutte, Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 581/2021).
Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso concreto, il Collegio non può non rilevare l'assenza dell'attualità della lesione e la conseguente carenza di interesse ad agire.
Difatti, allo stato, manca un provvedimento che arrechi una lesione attuale alla sfera giuridica della ricorrente, atteso che la stessa potrà continuare ad avvalersi della variante al PGT come automatica conseguenza dell'AIA emessa il 1°luglio

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE
Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

2020. Nella stessa prospettazione di -OMISSIS-, il pregiudizio lamentato necessita dell'emanazione di eventuali e successivi provvedimenti preclusivi e/o limitativi, che si fondano sulla normativa pianificatoria oggi impugnata, a fronte della presentazione di varianti progettuali ad opera della stessa ricorrente. Si tratta, pertanto, di una lesione dipendente dall'adozione di provvedimento successivi, legati ad eventi futuri ed incerti.
Precisati tali presupposti, tuttavia il Collegio ritiene di esaminare il merito del ricorso, ritenendone, in ogni caso, l'infondatezza.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro stretta connessione.
Attraverso l'articolato censorio sopra richiamato, parte ricorrente lamenta che il Comune, pur edotto dell'esistenza di un titolo abilitativo, senz'altro valido ed efficace, che aveva assentito la realizzazione dell'impianto di -OMISSIS-, non ne avrebbe minimamente tenuto conto nella redazione della Variante al proprio PGT. La Variante, pertanto, sarebbe viziata da difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, anche da eccesso di potere per sviamento.
La Città Metropolitana di Milano, con l'Autorizzazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, nell'autorizzare il progetto dell'impianto a biometano ne aveva verificato la conformità con il previgente PGT.
Il Comune di -OMISSIS- avrebbe avuto il preciso obbligo di recepirla nella nuova disciplina pianificatoria, con atto ricognitivo e vincolato, riconoscendo l'esistenza di un'area senz'altro idonea alla realizzazione dell'impianto a biometano. Sarebbe, infatti, manifestamente illogico ed irragionevole classificare "Ambito AS", la cui disciplina oggi non consentirebbe la realizzazione di impianti di sorta, un'area già vocata alla realizzazione di un impianto biometano, peraltro declinando su di essa la rete ecologica comunale.
Le censure sono infondate
Va preliminarmente ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di pianificazione urbanistica, deve essere riconosciuta al Comune un'ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2024, n. 7790; VII, 2 settembre 2024, n. 7331; IV, 15 marzo 2024, n. 2534; IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025, n. 164; IV, 4 novembre 2024, n. 3010; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492).
In coerenza con quanto rilevato, nemmeno sussiste un divieto di *reformatio in peius* della precedente zonizzazione urbanistica, in quanto l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nell'effettuazione delle proprie scelte, che relega l'interesse dei privati alla conferma (o al miglioramento) della previgente disciplina ad interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 5 giugno 2023, n. 5464; IV, 20 aprile 2023, n. 4015; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; II, 14 dicembre 2020, n. 2492; II, 7 luglio 2020, n. 1291; II, 14 febbraio 2020, n. 309; II, 17 aprile 2019, n. 868; II, 27 febbraio 2018, n. 566; II, 15 dicembre 2017, n. 2393)
Quanto alla legittimità dell'azzonamento di un'area con rilievo naturalistico, deve ritenersi ormai condiviso in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale «"*... l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione "de futuro" sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio*" *(così, Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, §. 6.). Sino al punto di ritenere legittima la scelta pianificatoria della c.d. "opzione zero" a seguito della quale lo strumento urbanistico non consente più, de futuro, l'ulteriore consumo di suolo*" (Consiglio di Stato, IV, 24 gennaio 2023, n. 765; anche, IV, 30 ottobre 2024, n. 8670; IV, 14 settembre 2023, n. 8325; IV, 19 luglio 2023, n. 7070; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 28 dicembre 2020, n. 2613; II, 17 aprile 2019, n. 868).
Alla luce delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche, può considerarsi quanto segue:
è pacifico che il Comune non ha tenuto conto, nella redazione della Variante, dell'Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e ha variato la destinazione dell'area ove lo stesso risulta insediato. All'epoca del rilascio del titolo abilitativo l'area era classificata "*Ambito agricolo – E*" e normata dall'art. 30 delle NTA del Piano delle Regole del previgente PGT che così prevedeva: "*E' consentito l'insediamento di un impianto per la produzione di biogas e biometano da frazione organica rifiuti solidi urbani (f.o.r.s.u.) di interesse sovracomunale. Trattandosi di attività provvisoria in area agricola, con una scadenza che verrà fissata in sede convenzionale, è prevista la predisposizione di un apposito piano di*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

ripristino finale e di recupero ambientale dell'area su cui insiste l'impianto, che dovrà essere approvato da parte degli enti competenti". Con la Variante impugnata, l'area è classificata tra gli "*Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico*" ed inclusa nella rete ecologica regionale. La cartografia comunale non tiene più conto della localizzazione dell'impianto e le previsioni urbanistiche dell'area non ammettono più la realizzazione dell'impianto e le sue modifiche.
Nonostante quanto sopra, come pacificamente ammesso dalle parti, la destinazione conferita dalla Variante comunale non pregiudica l'efficacia e la perdurante validità della richiamata Autorizzazione Unica rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano.
Con riguardo al rapporto tra l'Autorizzazione per l'attività produttiva e il Piano urbanistico comunale, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, è stato più volte affermato che è fisiologica la non coincidenza delle loro previsioni. Ciò perché il legislatore ha già stabilito l'automatica prevalenza della prima sul secondo, almeno per il periodo in cui è efficace l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività produttiva. Difatti, "*la circostanza che il provvedimento di approvazione della realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti determini automaticamente una variazione allo strumento urbanistico comunale non può certo significare che tale variante abbia carattere definitivo e non sia piuttosto da considerare operante sino alla cessazione degli effetti dell'autorizzazione cui è collegata. Sul punto la normativa (...) non prende specifica posizione, limitandosi a stabilire che l'approvazione del progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Tuttavia si rinvengono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell'area con tutte le connesse conseguenze. Un primo aspetto di rilievo è costituito dalla stretta correlazione tra il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e messa in funzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti e il connesso effetto di variante allo strumento urbanistico che ciò determina, necessariamente funzionale a rendere attuabile l'intervento. L'interesse (pubblico) all'introduzione, in deroga alla regola generale, di una destinazione d'uso funzionale allo svolgimento di una attività considerata di preminente rilievo generale sussiste nella misura in cui tale attività risulta da attuare oppure in essere, mentre laddove la stessa nel frattempo sia venuta meno non risulta più persistere alcuna ragione per derogare all'assetto urbanistico preesistente. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento di una ultrattività alla destinazione impressa in sede di approvazione del progetto relativo all'impianto di smaltimento si giustificherebbe soltanto in ragione di una preesistenza fattuale, non filtrata attraverso alcuna valutazione in ordine alla permanenza di un interesse pubblico a tale mantenimento. Ulteriormente, la richiamata ultrattività della destinazione altererebbe anche l'ordine legale delle competenze in materia di destinazione d'uso dei suoli, visto che il Comune verrebbe definitivamente spogliato, in assenza di una espressa previsione di legge, della sua potestà urbanistica, attribuendo una portata estensiva alla normativa derogatoria (ossia all'art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006), che invece deve essere interpretata in maniera molto puntuale, ammettendosi la deroga alla richiamata competenza comunale soltanto nella perduranza dei presupposti, anche temporali, individuati dal legislatore*" (sul riparto delle competenze in tale ambito, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 aprile 2021, n. 1031)" (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 gennaio 2022, n. 155; cfr. anche, Consiglio di Stato, IV, 17 luglio 2024, n. 6427; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 dicembre 2024, n. 3767).
In tale quadro, la mancata localizzazione dell'impianto nella cartografia della Variante impugnata non costituisce una non corretta rappresentazione o travisamento dei presupposti di fatto, poiché non scalfisce la congruità della scelta urbanistica rispetto alla tutela dell'interesse avuto di mira dalla pianificazione. La sussistenza e funzionamento dell'impianto, con relativa Autorizzazione, non possono costituire vincolo per il Comune nell'esercizio delle sue specifiche competenze di pianificazione e programmazione dell'uso del territorio, trattandosi, peraltro, di elemento non idoneo a creare un affidamento qualificato. Appare utile ricordare che l'impianto è soggetto ad un'Autorizzazione provvisoria e la Variante al PGT impugnata non modifica la disciplina impressa dai procedimenti provinciali approvati, atteso che "*il provvedimento conclusivo di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione degli impianti di raccolta e smaltimento rifiuti opera anche in funzione sostitutiva di visti, autorizzazioni e concessioni degli enti partecipanti, costituendo, all'occorrenza, variante allo strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, così da assorbire in via definitiva ogni specifica manifestazione di volontà decisoria degli altri soggetti istituzionali. Ne consegue che la localizzazione dell'impianto può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato, senza necessità di attivare previamente la complessa procedura dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore*" (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 01/04/2015, n. 1883). La pianificazione comunale trasforma in via generale e temporalmente definitiva l'area, collegandola al più ampio contesto dove l'insediamento dell'impianto rappresenta un elemento sicuramente minoritario. Ad avviso del Collegio, nessun obbligo può riscontrarsi per il Comune di recepire nella pianificazione, con atto ricognitivo e vincolato, l'impianto della ricorrente.
Va, inoltre, rilevato che l'area in esame rientra negli "ambiti agricoli strategici", individuati dal nuovo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana. Su tale presupposto, sussiste un obbligo al quale il PGT deve necessariamente uniformarsi.
Essa ricade, altresì, nella carta della Rete Ecologica Comunale. Si tratta di recepimento ed adeguamento alle indicazioni

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

provenienti dalle reti ecologiche regionale e provinciale a cui il Comune resistente è tenuto ad uniformarsi.
Con il terzo motivo di censura, la società ricorrente premette che l'art.3 comma 6 delle Norme del Piano dei Servizi del PGT prevede quanto segue: "*In caso di localizzazione di servizi sovraccomunali in aree agricole d'interesse strategico e di particolare pregio paesistico - ambientale, ambiti a verde di connessione ambientale inedificabili, fasce della rete ecologica, corridoi della rete ecologica comunale, RER e REM, per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non prevista e diversa da quelle indicativamente previste dal PGT nel Piano dei Servizi, la stessa dovrà essere preceduta da Variante al PGT e relativa verifica di VAS*".
Osserva parte ricorrente che la Variante impugnata sarebbe illegittima anche alla luce della predetta disposizione dal momento che quest'ultima subordina, negli "Ambiti AS", l'installazione di impianti sovracomunali ad una formale variante al PGT. In ragione dell'intervenuto rilascio dell'AIA, il Comune avrebbe dovuto "cartografare" l'impianto di biometano, riconoscendo l'idoneità dell'area di progetto. La richiamata previsione di cui all'art.3 comma 6 delle Norme del Piano dei Servizi del PGT, peraltro, violerebbe l'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, che annette all'Autorizzazione Unica l'effetto di variante urbanistica, e l'art. 6, comma 12, del D. Lgs. 152/2006, che prevede l'esclusione della VAS per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante.
La censura è infondata.
Va ribadito che l'Autorizzazione *ex* art. 208 D.Lgs. , ai sensi del comma 6 "*... sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*. L'intrinseca natura temporanea e l'efficacia automatica *ex lege* del provvedimento autorizzatorio, come più sopra già evidenziato, non impongono alcun atto di recepimento nel PGT comunale, le cui previsioni, comprese quelle che subordinano l'installazione di impianti sovracomunali a formale Variante o alla relativa VAS, potranno trovare applicazione in tutti i casi di istanza autorizzative non direttamente disciplinate da diverse previsioni normative.
Non sussiste, pertanto, la prospettata violazione di legge.
Per quanto sopra complessivamente esposto, il ricorso è da respingere.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it